

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

STATUTO

Adozione Deliberazione C.C. n. 7 del 28 febbraio 2001

Modifica Deliberazione C.C. n. **30 del 30 novembre 2010**

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 *Definizione*

1. Il Comune di Castel Gandolfo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Esprime la propria appartenenza al comprensorio dei Castelli Romani, è parte integrante del Parco Regionale dei Castelli Romani ed è impegnato a promuovere, d'intesa con gli altri Comuni, tutte le iniziative atte a salvaguardare le caratteristiche ambientali, economiche e socioculturali nella prospettiva dell'area metropolitana.
4. E' inserito con convinzione ed adesione all'interno dell'area naturale protetta denominata "Parco Regionale dei Castelli Romani", di cui condivide lo spirito, le finalità e l'alto valore culturale, storico ed economico.
5. All'uopo si impegna ad organizzare il proprio sviluppo compatibilmente con i principi della Legge Quadro n. 394/91 sulle aree protette e delle Leggi regionali n. 2/1984 , n. 64/1984 e n. 29/1997.
6. Riconosce solennemente l'avvenuto gemellaggio (Delibera Consiliare n. 100 del 29/10/1994) con la città francese di Chateauneuf du Pape, in Provenza, località che i Papi avevano eletto a loro residenza estiva durante la cattività avignonese.

Art. 2 *Finalità*

1. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità ed esprime il governo della stessa nell'ambito delle competenze locali: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione. Coordina la propria azione con quella degli altri enti locali, per lo sviluppo della vita sociale secondo i principi costituzionali, ispirandosi ai valori della democrazia, della partecipazione e della solidarietà.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di

democrazia, di uguaglianza, di libertà, di tolleranza, di solidarietà e giustizia per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità di Castel Gandolfo, in particolare ispira la sua azione per la concreta realizzazione dei principi affermati dall'art. 11 della Costituzione Italiana.

3. Fedele alle tradizioni di vita e di lotta democratica, che hanno portato all'approvazione della nostra Carta Costituzionale, riconosce e si identifica nei valori della resistenza, intesi non come momento di contrasto e sanguinosa contrapposizione, ma quale caposaldo di tolleranza, democrazia rifiuto di ogni tipo di violenza.
4. Consapevole della plurisecolare tradizione, che lo privilegia e lo fa essere, per un significativo periodo dell'anno, sede estiva del Pontefice Romano e definito dal medesimo, Vaticano Due, si riconosce riferimento di alto valore spirituale per l'intera comunità internazionale ed ispira, quindi, la propria azione politica ed amministrativa ai valori della pace, alla difesa dei diritti umani, alla cooperazione alla solidarietà ed all'accoglienza¹.
5. Castel Gandolfo assume, dunque, l'epiteto qualificativo di "Città della Pace e dell'accoglienza"².
6. Si riconosce nei principi affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000.
7. A tal fine:
 - a) concorrerà a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro, alla casa, alla salute, all'assistenza sociale in modo da affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b) riconoscerà il ruolo sociale degli anziani, ne valorizzerà l'esperienza, ne tutelerà i diritti e gli interessi;
 - c) favorirà la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizzerà l'associazionismo e concorrerà a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale;
 - d) tutelerà i diritti delle bambine e dei bambini, ne promuoverà in particolare il diritto alla salute, allo sport, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità;
 - e) promuoverà l'istituzione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento;
 - f) concorrerà a garantire il diritto alla vita adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dalla nascita alla morte naturale, sia accolta e protetta in tutti i suoi aspetti;
 - g) riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione;
 - h) promuoverà tutte le azioni necessarie alla tutela del proprio patrimonio naturale, storico, artistico, religioso e culturale per diffondere le tradizioni

¹ ".....ed all'accoglienza". Così integrato con DCC. N. 30 del 30/11/2010.

² ".....e dell'accoglienza". Così integrato con DCC. N. 30 del 30/11/2010.

- popolari, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e di comitati;
- i) promuoverà e favorirà ogni iniziativa atta a rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura;
 - j) attuerà un programmatico ed organico assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente a tutela del suolo e delle risorse idriche;
 - k) coordinerà lo sviluppo economico sociale, favorendo le attività commerciali, turistiche, sportive, del tempo libero e realizzerà le necessarie infrastrutture compatibili con il modello di sviluppo sostenibile per garantire una migliore qualità della vita.
8. Potenzierà in conseguenza i servizi pubblici, anche mediante la partecipazione a consorzi od a società per azioni.
9. Riconoscerà e promuoverà il metodo della programmazione come strumento attuativo dei propri obiettivi e finalità.

Art. 3

Divieto di fumare

1. È fatto divieto di fumare in tutte le strutture pubbliche presenti sul territorio e in particolare:
 - a) uffici pubblici;
 - b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
 - c) scuole di ogni ordine e grado;
 - d) mezzi di trasporto pubblico;
 - e) strutture pubbliche destinate ad attività sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo.
2. Per disciplinare le modalità di divieto, le aree per i fumatori, gli obblighi dei responsabili e le sanzioni, sarà istituito un apposito regolamento.

Art. 4

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Le violazioni alle ordinanze sindacali e/o ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie. Per le violazioni a disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed in ordinanze sindacali si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 comma 1 e 3 e dall'art. 17 della legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni e integrazioni, salvo successive diverse disposizioni di legge a riguardo.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, del Parco Regionale dei Castelli Romani, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. Il Comune assicura la massima circolazione delle informazioni di cui è in possesso tra tutte le pubbliche Amministrazioni, anche tramite sistemi informativo - statistici automatizzati, così da consentirne la possibilità di fruizione su tutto il territorio nazionale.

5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5
Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza della Libertà n. 7. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 6
Territorio e Ambiente

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica, con esclusione della zona extra territoriale di proprietà dello Stato della Città del Vaticano. Confina con il territorio dei Comuni di Roma, Albano Laziale, Ariccia, Rocca di Papa, Grottaferrata, Marino e comprende le frazioni di Pavona e Mole.
2. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, opera per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Predisporre la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche e edilizie nel centro storico prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.
4. Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare e le aree di pertinenza del bacino lacustre, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.
5. Il lago, di origine vulcanica, sulla cui cresta fu fondata la mitica Alba Longa, madre di Roma e, successivamente, nel primo secolo d.C., inglobato nella faraonica villa dell'imperatore Domiziano, è posizionato alle falde dell'antico Monte Albano, ora Monte Cavo, sacro alle genti latine. Per questo, pur essendo interamente ricompreso nel territorio di Castel Gandolfo, ha assunto il toponimo "Albano".
6. Il lago Albano di Castel Gandolfo è un lago interno, non alimentato da immissari e fa parte dell'unità idrogeologica dei Colli Albani. E' definito "area sensibile" ai sensi del D.M. 152/99, in seguito al recepimento della direttiva CEE n. 91/271. E' stato individuato come sito di interesse comunitario dalle direttive CEE 92/43 e 79/409.

Art. 7

Titolo di Città – Sigillo – Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore – Distintivo del Sindaco – Santo Patrono – Sagra delle Pesche

1. Il Comune di Castel Gandolfo è stato insignito, con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1994, del titolo di Città.
2. Il sigillo del Comune è rappresentato dal doppio centro concentrico con al centro lo stemma del Comune e con dicitura Città di Castel Gandolfo.
3. Il Consiglio Comunale può conferire il Sigillo Civico a cittadini castellani, meritevoli di particolare riconoscimento, su proposta motivata presentata dalla Giunta Comunale e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Lo stemma del Comune, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 2009, è rappresentato dalla seguente descrizione: “di cielo, al castello d’oro, murato di nero, merlato alla guelfa, fondato sulla pianura di azzurro, fluttuosa di argento, il castello formato da due torri unite al corpo centrale, esso corpo cimato da altra torre, più alta, le torri merlate di sei e finestrate di uno, di nero, il corpo centrale merlato di sette e chiuso di nero, la torre centrale cimata dall’angelo in maestà, d’argento, con il viso e le mani di carnagione, capelluto di nero, tenente con la mano destra l’asta, in banda alzata, di nero, munita del vessillo bifido di argento, caricato dalla croce di rosso, sventolante a destra. Ornamenti esteriori da Città”. Lo stemma è custodito nella casa comunale³.
5. Il gonfalone del Comune, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 2009, è costituito da un drappo di bianco con la bordatura di azzurro riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Sotto le fronde i cinque cerchi olimpici d’oro e la data MCMLX, dello stesso, sotto i cerchi. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro.
Il gonfalone è esposto nell’aula del Consiglio Comunale ed in pubblico nelle manifestazioni ufficiali⁴.
6. L’uso dello stemma del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
7. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
8. La bandiera, concessa con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 2009, è costituita da un drappo di bianco vestito di azzurro, il bianco recante lo stemma sopra descritto, accompagnato in punta dai cerchi olimpici d’oro. L’asta sarà ornata dalla cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali.
La bandiera è esposta sugli edifici comunali accanto alla bandiera nazionale. E’ inoltre perennemente esposta sul pennone del municipio insieme a quella nazionale

³ così modificato con DCC. N. 30 del 30/11/2010. Si riporta il testo precedente: “Lo stemma del Comune è rappresentato da scudo incoronato con in campo Castello su specchio d’acqua sormontato da angelo con stendardo e con sottostanti i cinque cerchi olimpici ed è custodito nella casa comunale.”

⁴ così modificato con DCC. N. 30 del 30/11/2010. Si riporta il testo precedente: “Il gonfalone del Comune è costituito da bandiera bianco - azzurro con al centro riprodotto stemma del Comune. Il gonfalone è esposto nell’aula del Consiglio Comunale ed in pubblico nelle manifestazioni ufficiali.”

e a quella europea, secondo le indicazioni stabilite dal regolamento emanato mediante il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121⁵.

9. Il patrono della città di Castel Gandolfo è San Sebastiano. Detta ricorrenza, anche se nel Martirologio Romano ricorre il 20 gennaio, viene celebrata, a Castel Gandolfo, la prima domenica di settembre a seguito di una dispensa, concessa da Papa Pio VII ai castellani, per lo scampato pericolo dal colera. Il Comune si impegna a solennizzare il Patrono anche in forma civile nonché a mantenere viva la tradizionale Sagra della Pesche, da celebrarsi nell'ultima domenica di luglio di ogni anno

Art. 8

Premio "Città di Castel Gandolfo" – Marcia della Pace

1. Il Comune riconosce la validità di due importanti manifestazioni, oramai radicatesi: La Marcia della Pace ed il Premio Città di Castel Gandolfo, da conferirsi a personalità, Enti ed Associazioni, che nel corso di ogni anno abbiano fatto derivare alla Città prestigio, lustro e migliore qualità della vita ovvero si siano distinte in qualsivoglia branca della cultura, dello sport, dello scibile umano.
2. Le istituisce, dunque, formalmente e garantisce il loro puntuale svolgimento, preferibilmente nel mese di gennaio di ogni anno.

Art. 9

Cittadinanza Onoraria

1. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Castel Gandolfo, su proposta motivata presentata dalla Giunta comunale e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.
2. Lo Statuto riconosce e solennizza le cittadinanze onorarie già concesse, siccome in linea con i principi, le finalità e le motivazioni sottese ad una così alta onorificenza. In particolare prende atto di quelle concesse a S.E. Rev.ma Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato di Sua Santità (Deliberazione Consiliare n. 66 del 13/12/1996) ed al Sig. Jean Pierre Boisson, sindaco della Città gemellata di Chateaufort du Pape (Deliberazione Consiliare n. 32 del 30/08/2000), salve, ovviamente, le altre.

Art. 10

Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

⁵ così modificato con DCC. N. 30 del 30/11/2010. Si riporta il testo precedente: "La bandiera con i colori della Città bianco - azzurro, è esposta sugli edifici comunali accanto alla bandiera nazionale. E' inoltre perennemente esposta sul pennone del municipio insieme a quella nazionale e a quella europea, secondo le indicazioni stabilite dal regolamento emanato mediante il D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

- c) promuove la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 35 concernente la nomina di detto organo.

Art. 11

Assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. lgs n. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 12

Solidarietà internazionale

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
2. All'uopo prende formale impegno a mantenere, sostenere e potenziare il gemellaggio con Chateaufort du Pape, con le strutture collaterali ed il relativo Comitato, riconoscendone l'alta valenza culturale, le profonde radici in essere, i rapporti amicali instauratisi tra le due comunità e le forti motivazioni, anche religiose, che ne hanno determinato la formalizzazione.
3. Promuove e sostiene iniziative che sviluppino il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
4. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.
5. Favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei paesi di origine degli stranieri residenti.
6. Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e

delle libertà fondamentali in ogni campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

7. La Città di Castel Gandolfo, cosciente del proprio ruolo di “Città della Pace e dell'accoglienza”⁶, intende sviluppare legami di conoscenza reciproca e di solidarietà tra la propria cittadinanza e le comunità locali di Stati esteri, con particolare sensibilità per quelle dei Paesi in Via di Sviluppo⁷.
8. Attraverso iniziative di sensibilizzazione intende favorire una cultura di tolleranza e di condivisione, più consapevole dei fenomeni internazionali di degrado sociale ed economico ed aperta ad iniziative di solidarietà⁸.
9. Riconosce nella Cooperazione decentrata uno strumento di promozione allo sviluppo, capace di coinvolgere la comunità locale e le associazioni della società civile ed in grado di intensificare la conoscenza e gli scambi reciproci⁹.

Art. 13

Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce e tutela iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali.
2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
3. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali

Art. 14

Istruzione

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

Art. 15

Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma.

⁶ “.....e dell'accoglienza”. Così integrato con DCC. N. 30 del 30/11/2010.

⁷ I commi 7, 8 e 9, già presenti nello Statuto adottato con DCC. N. 7 del 28/02/2001, non sono stati erroneamente inseriti nel testo a suo tempo inviato per la pubblicazione nella raccolta ufficiale degli Statuti comunali e provinciali sul sito del Ministero dell'Interno.

⁸ vedi nota n. 7.

⁹ vedi nota n. 7.

- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art.16

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17

Denuclearizzazione del territorio – divieto impianti tlc

1. Il territorio del Comune di Castel Gandolfo è dichiarato libero dal nucleare utilizzato per scopi civili e militari e costituisce pertanto zona denuclearizzata indisponibile ad ospitare anche temporaneamente, centrali o armi nucleari ed altri impianti atomici.
2. E' fatto divieto assoluto di transito con ogni mezzo di materiale radioattivo nel territorio comunale.
3. È, altresì vietata, su tutto il territorio comunale, l'installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi ed in particolare:
 - a) Emittenti radiofoniche;
 - b) Emittenti televisive;
 - c) Telefonia mobile;
 - d) Impianti per radioamatori.
4. Non costituiscono oggetto di divieto, di cui al precedente comma 3, le installazioni e le stazioni militari, della protezione civile, della rete radio A.I.B. (avvistamento incendi boschivi) e quelle necessarie per le attività di soccorso e di vigilanza.

Art. 18

Divieto Manipolazione Genetica

1. Il Comune di Castel Gandolfo è dichiarato "Comune Antitransgenico".
2. È vietata su tutto il territorio comunale la sperimentazione, la coltivazione e l'allevamento di organismi viventi, sia vegetali sia animali, ottenuti mediante manipolazione genetica.

Art. 19

Decentramento

1. Il Comune, al fine di favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, un'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa, una precisa ed efficace informazione sui programmi e sulle decisioni comunali, promuoverà il decentramento amministrativo, istituendo apposita delegazione, nelle frazioni che abbiano almeno 3.000 abitanti o, qualora di dimensione inferiore, se ne ravvisi la necessità e la possibilità.

Art. 20
Festa dello Statuto

1. Il giorno di emanazione dello Statuto Comunale viene celebrato come festività cittadina, che non comporta astensione dal lavoro.
2. Ogni anno, in tale ricorrenza, tutta l'Amministrazione comunale terrà un'assemblea pubblica nella quale, insieme ai cittadini interessati, verranno trattati i temi di maggiore attualità.
3. Qualora il giorno di cui il primo comma del presente articolo non sia festivo, le celebrazioni si terranno nel primo giorno festivo successivo.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta – Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21
Organi

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori, quali amministratori dell'ente, hanno l'obbligo di tenere un comportamento ispirato ai principi dell'imparzialità e della buona amministrazione nel rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quello dei dirigenti delle strutture.
3. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori hanno l'obbligo, quali amministratori dell'ente, di astenersi sulle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti e affini fino al quarto grado. Tale obbligo si considera escluso per i provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi di correlazione immediata e diretta tra deliberazione e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.
5. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
6. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 22
Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere anziano – Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dal D.Lgs n. 267/2000.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco cui spettano, fra gli altri, i poteri di convocazione, di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale può essere presieduto da un presidente, eletto tra i consiglieri. In tal caso al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione, direzione dei lavori e della attività del Consiglio.
4. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale è necessario il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima e seconda votazione, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
6. Le votazioni necessarie per l'elezione del Presidente si effettuano in una sola seduta consiliare.
7. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed approvata, con votazione per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta deve svolgersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla presentazione della proposta e può essere convocata dal Sindaco.
8. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) cura la programmazione dei lavori del Consiglio;
 - c) concorre alla formazione dell'ordine del giorno delle riunioni in ossequio al diritto di iniziativa e di proposta riservato al Sindaco e ad un quinto dei consiglieri;
 - d) assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari;
 - e) convoca e presiede la Conferenza di programmazione;
 - f) sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari;
 - g) è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;
 - h) apre, dirige e dichiara chiusa la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
 - i) ha facoltà di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio comunale.
9. Al Presidente del consiglio, ove nominato, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco.
10. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. Nel caso di impossibilità o impedimento anche del consigliere anziano, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età esclusi il Sindaco e gli Assessori.
11. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi della art. 73 del D. lgs n. 267/2000, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
12. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente, che la presiede e dai Capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.
13. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dal testo unico. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.
14. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 23

Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di Governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto a disporre dei servizi e delle risorse necessari per l'espletamento del loro mandato, oltre che del tempo necessario e di un'indennità.
6. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
7. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
8. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D. lgs n. 267/2000.
9. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
10. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
11. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
12. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali spostamenti.
13. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2 del D. lgs n. 267/2000.

Art. 24

Funzionamento – Decadenza dei consiglieri – Indennità

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, anche tramite invio a mezzo fax o ricorso a procedure telematiche, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
 - il giorno di consegna non viene computato;
- b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco:
- n. 7 componenti per le sedute di prima convocazione compreso il Sindaco;
 - n. 7 componenti per le sedute di seconda convocazione compreso il Sindaco;
- c) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
- f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
2. I gruppi consiliari sono costituiti da più Consiglieri comunali. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dal capogruppo.
 3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta del Consiglio, nonché ai lavori delle Commissioni Consiliari formalmente costituite, entro dieci giorni dalla stessa.
 4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
 5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
 6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita un'indennità di funzione, per un importo massimo pari ad 1/3 dell'indennità del Sindaco, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.
 7. Ai consiglieri comunali che nel corso di una giornata sono impegnati in diverse riunioni sono corrisposti più di un gettone di presenza.

Art. 25

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
 - c) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 26

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

Art. 27

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive temporanee o permanenti; può altresì, in qualsiasi momento, costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
3. Nello stabilire la composizione delle Commissioni consiliari permanenti il Regolamento dovrà attenersi al criterio di proporzionalità, vale a dire all'equilibrio tra maggioranza e minoranza.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e gli Assessori sono componenti delle Commissioni consiliari permanenti, ma senza diritto di voto e senza determinare la validità delle sedute. Ai componenti si applica quanto previsto dall'art. 79, c. 3 del D. lgs 267/2000.
5. Il Regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime dalla Commissione competente siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, salva la diversa richiesta di un consigliere.
6. Le Commissioni speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di funzionari del Comune, di istituzioni, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri ed osservazioni di esperti cittadini ed organizzazioni sociali.
7. Il Consiglio Comunale può, all'occorrenza, istituire, nel suo seno, Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia. La Presidenza di dette Commissioni, ove istituite, viene assegnata alle opposizioni.
8. Il Consiglio Comunale può nominare commissioni o comitati composti da persone estranee al consiglio stesso con il compito di supportare l'attività degli uffici o della Giunta comunale.

CAPO II GIUNTA E SINDACO

Art. 28

Il Sindaco Attribuzioni statali

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- b)** alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c)** allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d)** alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
 - e)** Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 2.** In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
 - 3.** Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali connesse ad esigenze di protezione civile di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 ed in riferimento all'art. 12 della Legge 3 Agosto 1999 n. 265.

Art. 29

Elezione del Sindaco – Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali ed inoltre:
 - a) convoca e presiede la seduta di insediamento del Consiglio comunale fino alla elezione del Presidente;
 - b) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale;
 - c) ha la rappresentanza generale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d) rappresenta in giudizio il comune e, salvo riferirne alla Giunta comunale, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - e) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
 - f) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - g) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
 - h) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Direttore Generale ed il Vice Segretario Generale;

- i) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. La copertura dei posti di Responsabili degli Uffici e dei Servizi, di qualifica dirigenziale, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, a seguito di deliberazione motivata, con contratto di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
 - j) nomina i componenti del proprio staff;
 - k) può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi e/o funzionari anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
 - l) può richiedere al Segretario Generale, qualora ritenga che atti di competenza dei dirigenti siano illegittimi, o al Direttore Generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, o da loro rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;
 - m) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti;
 - n) rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei dirigenti;
 - o) sottoscrive gli atti riguardanti le sanzioni per violazioni inerenti le materie di competenza;
 - p) stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;
 - q) concede il patrocinio del Comune.
 - r) adotta, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.

Art. 30

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 23, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 31

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio hanno l'obbligo di convocare il Consiglio Comunale entro e non oltre cinque giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente delle dimissioni.
3. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 32
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 59 del D. lgs n. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 33
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 34
Divieto Generale di incarichi e consulenze – obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 35
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo, possibilmente, la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - se cittadini non facenti parte del Consiglio essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 36

La Giunta – Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero variabile di assessori, da un minimo di 4 ad un massimo di 6, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in misura non superiore a due, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti, l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza.
3. È Assessore anziano l'Assessore più anziano di età. L'Assessore anziano in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
4. Il Sindaco e gli altri componenti la giunta comunale, qualunque siano le rispettive competenze, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 37

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta :
 - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali dell'organizzazione dell'Ente stabiliti dal Consiglio;
 - b) La programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - c) L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
 - d) Il compito di definire le aliquote dei tributi;
 - e) L'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) e l), del D. Lgs n. 267/2000.
4. La Giunta può sottoporre al controllo preventivo di legittimità ogni deliberazione di sua competenza, ad eccezione di quelle di approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 38

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. Ogni singolo assessore è responsabile diretto, nei confronti del Consiglio, dei programmi e progetti affidati alla sua direzione.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
5. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
7. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito dal vice segretario, se nominato, altrimenti è sostituito, in via temporanea, da un componente della Giunta, nominato dal Presidente.

Art. 39

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 40

Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE- CONSULTAZIONI
ISTANZE E PROPOSTE

Art.41

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Art.42

Consigliere straniero aggiunto

1. Per gli stranieri, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel comune o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro, il Comune prevede l'istituzione della figura del "Consigliere straniero aggiunto" che potrà partecipare a tutte le sedute pubbliche del Consiglio comunale ed esprimere la sua opinione come tutti gli altri Consiglieri, ma senza diritto di voto. Per disciplinare le modalità per l'elezione, il numero e le funzioni, sarà istituito un apposito regolamento.

Art.43

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni, nelle forme previste dall'apposito regolamento, devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art.44

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. La Giunta entro trenta giorni dal ricevimento prenderà in esame le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma precedente.

CAPO II REFERENDUM

Art.45

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali,
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale;
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.46

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art.47

Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art.48

Istituzione dell'ufficio

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.49

Nomina – Funzioni Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 50

Albo Pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

Art. 51

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

Art.52

Demanio e Patrimonio

1. Apposito regolamento, come previsto dall'art. 230 del D.Lgs n.267/2000, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e l'aggiornamento annuale degli inventari.

Art.53

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con gli artt.152 e 153 del D.Lgs n. 267/2000.
3. Apposito regolamento disciplinerà quanto previsto dalla legge n.212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Art.54

Revisione economico – finanziaria

1. La revisione economico – finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art.53, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art.55

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art.60.

Art.56

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.

Art. 57

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'ente, deve essere persona dotata della necessaria professionalità e viene nominato con contratto a tempo determinato.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art.58
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art.57 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 59
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 113 del D.Lgs n.267/2000 e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n.533, e successive modifiche e integrazioni.

Art.60

Concessioni a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.61

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.62

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art.63

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, sia ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche e integrazioni, sia a quanto previsto negli artt. 3 e 17 del presente statuto.

Art.64

Principi strutturali e organizzativi

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali e' affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art.65

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.66

Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale del comune è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.

3. L'area è articolata in "Uffici", unità operative interne alla stessa, che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.
4. L'Area può, altresì, essere articolata in "Settori", con a capo un responsabile che esercita le funzioni di direzione di cui al precedente comma 2, in tal caso al responsabile di area compete la sola direzione funzionale dell'intera struttura operativa, nel rispetto delle specifiche responsabilità attribuite a ciascuna posizione organizzativa.
5. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art.67

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, da nominarsi con atto del Sindaco, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs 267/2000.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può prevedere, nelle forme e con modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, che la titolarità di Uffici e Servizi venga assegnata a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs 267/2000, da nominarsi con atto del Sindaco.
3. I contratti a tempo determinato di cui ai precedenti commi 1 e 2, non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. La sua durata non può superare il mandato del Sindaco.

Art. 68

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo del Sindaco, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II

SEGRETARIO GENERALE – VICE SEGRETARIO

Art. 69

Segretario Generale – Direttore generale

1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. L'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Generale continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale.

- L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
 3. Al Segretario Generale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 267/2000.
 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Generale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs.267/2000.

Art.70

Vice Segretario generale

1. Il Sindaco con proprio provvedimento può conferire ad uno dei funzionari apicali dell'Ente l'incarico di Vice Segretario purchè in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario coadiuva l'attività del Segretario Generale, ne assume le funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Nel caso di sostituzione del titolare al Vice Segretario è attribuita l'indennità stabilita per legge dall'Agenzia per la tenuta dell'Albo.

Art.71

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita al personale dipendente, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza e la nomina delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la scelta e il conferimento di incarichi esterni;
 - c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - d) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni;
 - e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) l'approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche solo a patto che in altri atti precedenti siano presenti tutti gli elementi necessari ad identificare l'opera da realizzare;
 - h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - i) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione

- statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - k) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art.50 del D.Lgs 267/2000, e di quelle di cui all'art.54 del medesimo decreto legislativo;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
 4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art.72

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza ad altro dipendente. L'incarico di responsabile dei servizi può essere revocato in caso di inosservanza, da parte del funzionario, delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta, e/o dall'assessore di riferimento.

Art.73

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni.
3. Ai soggetti assunti con contratto a tempo determinato, qualificato nettamente come contratto di lavoro subordinato, si applica il C.C.N.L. di comparto vigente.

Art.74

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art.12-bis del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.80, il Comune provvede, con il regolamento ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

Art.75

Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.76

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art.77

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'abrogazione dello statuto è consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo statuto.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.